



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 Del 30-06-2021

**Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -
DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16:35 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.

Omoboni Paolo	P	Santelli Caterina	P
Pieroni Irene	P	Ciampi Giada	A
Ciardi Stefania	P	Margheri Luca	A
Pacini Guido	P	Atria Francesco	P
Taronna Laura	P	Ticci Claudio	P
Del Tempora Luca	P	Romagnoli Leonardo	P
Grifoni Niccolò	P	Verdi Lorenzo	P
Erci Niccolò	A	Giovannini Marco	P
Baluganti Giorgia	P		

Presenti n. 14 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza la Signora Taronna Laura in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario Signor Cosmi Emanuele.

Il Presidente, constatato che il sistema adottato per lo svolgimento della seduta in videoconferenza consente di identificare con certezza i partecipanti e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Pacini Guido
Ticci Claudio
Verdi Lorenzo

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a controllo	N
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula gli Assessori Baggiani, Galeotti, Tai e Timpanelli. Presenti: 4/5.

Alle ore 17.00 entra il Vicesindaco Becchi. Presenti 5/5.

Alle ore 17.50 entra il Consigliere Erci. Presenti 15/17.

Alle ore 18.30 esce la Consigliera Santelli. Presenti 14/17.

Alle ore 19.00 esce il Consigliere Giovannini. Presenti 13/17.

Alle ore 19.05 escono i Consiglieri Atria e Ticci. Presenti 11/17.

Viene nominato scrutatore la Consigliera Baluganti in sostituzione di Ticci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 66 del 17/06/2021 del Servizio 2 (Risorse);

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*Legge di Stabilità 2014*) con cui *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. LA IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 in cui viene dettagliata la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

- comma 641: *“Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ... ”*;
- comma 645: *“ ... la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati. ... ”*;
- comma 649: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali*



assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. ... “;

- comma 650: *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”*
- comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.”;*
- comma 652: *“Il comune ... può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. ... il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, ... “;*
- comma 657: *“Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”;*
- comma 659: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
 - A) *abitazioni con unico occupante;*
 - B) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - C) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - D) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - E) *fabbricati rurali ad uso abitativo;*
 - E-bis) *attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”*
- comma 660: *“Il comune può deliberare, ... , ulteriori riduzioni ed esenzioni ... La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
- comma da 662 a 665: *sulla tariffa giornaliera;*
- comma 666: *“È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. ... “;*
- comma 683: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato*



da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale ... “;

- o comma 690: “*La IUC è applicata e riscossa dal comune, ... “;*
- o comma 692: sulla designazione del funzionario responsabile;

VISTO il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001) il quale stabilisce che “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ... ”*

VISTO il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021) il quale stabilisce che “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ... ”*

PRESO ATTO che in data odierna con Deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Tecnico Economico e Finanziario relativo agli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 8 (Piano finanziario) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, dal quale risulta un costo complessivo del servizio di Igiene Urbana, da coprire attraverso il tributo, pari per l'anno 2021 ad **€ 4.457.161,00**, al netto del costo delle riduzioni di cui al comma 659 precedentemente citato;

RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 luglio 2020 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2020;

RITENUTO di disciplinare le riduzioni stabilite nel Regolamento Comunale,



rientranti nel comma 659 citato e quindi all'interno dei costi generali del servizio da coprire attraverso la determinazione della tariffa, nel seguente modo:

- articolo 21 – commi 5, 6 e 7: di prevedere un limite di € 1.000,00 alle riduzioni per la redistribuzione delle eccedenze alimentari
- articolo 21 – commi 8 e 9: di prevedere un limite di € 1.000,00 alle riduzioni per la sostituzione della carta con il tessuto da parte del settore della ristorazione
- articolo 21 – comma 10: di prevedere un limite di € 1.000,00 alle riduzioni riguardanti le utenze non domestiche certificate ISO 14001 oppure EMAS
- articolo 24 – comma 1: di prevedere una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa annua a quelle utenze che:
 - *per le utenze domestiche*, abbiano una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore od uguale a 260 litri annui per componente familiare (vale a dire, considerando che un bidoncino ordinario ha la capacità di 20 litri per 52 settimane diviso 4, significa quindi ad esempio consegna di tale bidoncino dei rifiuti indifferenziati una volta ogni quattro settimane per una famiglia da un componente, una volta ogni due settimane per una famiglia da due componenti, tutte le settimane per una famiglia da quattro componenti); tale limite annuo per componente si alza a 2.600 litri nel caso di presenza nel nucleo familiare di un/una bambino/a inferiore ai tre anni di età ed a 5.200 litri nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale che necessitano dell'utilizzo di pannoloni ed/od altri presidi medici;
 - *per le utenze non domestiche*, abbiano una produzione di rifiuti indifferenziati annua tale che il rapporto con la quantità di rifiuti differenziati prodotti sia inferiore od uguale al 15%
- articolo 25 – comma 1: di prevedere una riduzione per le utenze domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta-a-porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 300 kg / anno), per il 30% del costo unitario *cu* per le utenze domestiche che ammonta a 0,38 €/kg (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche (€ 1.874.678,55) e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (5.885.808,41 kg));
- articolo 25 – comma 2: di prevedere una riduzione per le utenze non domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta-a-porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 1.000 kg / anno), per il 30% del costo unitario *cu* per le utenze non domestiche che ammonta a 0,37 €/kg (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€ 956.734,45) e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (3.003.134,59 kg));



VISTO il comma 1 dell'articolo 6 (*Agevolazioni TARI*) del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 il quale stabilisce che *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito ... un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari ... in favore delle predette categorie economiche.”*;

CONSIDERATO che l'entità dello contributo in questione per il Comune di Borgo San Lorenzo è stato quantificato in € 203.457,00, da incassare su un apposito capitolo di bilancio;

CONSIDERATA l'analisi effettuata dall'Ufficio Tributi - riepilogata nello schema sotto riportato - in cui si evidenziano le categorie delle utenze non domestiche ed il periodo di chiusura o di restrizione all'attività conseguente all'inserimento del territorio (regionale, provinciale o comunale) nelle differenti zone di rischio epidemiologico (zona rossa, zona arancione, zona gialla), tale periodo è stato rapportato all'anno determinando una percentuale che è stata proposta come analoga riduzione della tariffa (sia per la parte fissa che per quella variabile) e conseguentemente della tassa; il valore complessivo di queste riduzioni rientra nell'ammontare del contributo statale specificato al punto precedente;

categorie tariffarie		giorni di chiusura			riduzione % assegnata	quantificazione agevolazione su PF+PV	
agevolabili	non agevolabili	ZONA ROSSA	ZONA ARANCIONE	ZONA GIALLA			
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	enti, luoghi di culto	25	60	90	-41%	€ 19.538,14
2	Cinematografi e teatri		25	60	90	-41%	€ 567,33
4	Impianti sportivi	distributori di carburante	25	60	90	-41%	€ 9.095,58
6	Esposizioni, autosaloni		25			-10%	€ 1.923,14
7	Alberghi con ristorante		25	60	90	-41%	€ 19.472,11
8	Alberghi senza ristorante		25	60	90	-41%	€ 6.771,09
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli		25			-10%	€ 14.271,88
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		25			-10%	€ 723,01
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista		25			-10%	€ 2.100,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		25	60	90	-41%	€ 65.647,81
23	Mense, birrerie, amburgherie		25	60	90	-41%	€ 7.103,73
24	Bar, caffè, pasticceria		25	60	90	-41%	€ 40.299,85
30	Discoteche, night club		25	60	90	-41%	€ 336,95
31	Agriturismo, affittacamere, residence	caserme	25	60	90	-41%	€ 15.605,62
							€ 203.456,95



RITENUTO di disciplinare le riduzioni stabilite nel Regolamento Comunale, rientranti nel comma 660 citato e quindi a carico del bilancio generale dell'Amministrazione Comunale, nel seguente modo:

- per le utenze domestiche, prevedendo in bilancio:
 - un importo di € 25.000,00 per agevolazioni a favore delle famiglie svantaggiate;
 - inoltre un altro importo di € 5.000,00 per agevolazioni invece a favore delle famiglie in difficoltà a causa dell'eventuale perdita del lavoro, agevolazioni da erogare rispetto alla tassa residua dell'anno 2021 ancora da versare da parte dei destinatari del contributo;
- per le utenze non domestiche, prevedendo in bilancio:
 - un importo di € 203.457,00 per agevolazioni a favore di categorie tariffarie, recependo in tal modo quanto indicato dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 relativamente alle *“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*;
 - un importo di € 5.000,00 per agevolazioni a favore di specifiche categorie economiche a fronte dell'inizio della loro attività nel corso dell'anno 2021;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (aggiunto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019) ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 (della delibera di approvazione delle tariffe – n.d.r.) entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...”*;

RICHIAMATO il comma 838 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (*Legge Finanziaria 2020*) il quale stabilisce che *“Il canone di cui al comma 837 (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate– n.d.r.) ... sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ... e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 (tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare – n.d.r.) del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639 ... (istituzione TARI – n.d.r.) dell'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;

VISTO l'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 26 aprile 1999 relativamente all'individuazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti e più precisamente:

- la Tabella 1 A per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche (coefficienti K_a);
- la Tabella 2 per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche (coefficienti K_b);
- la Tabella 3 A per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche (coefficienti K_c);
- la Tabella 4 A per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non



domestiche (coefficienti K_d);

RITENUTO di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche tenendo conto della base imponibile complessiva e delle previsioni di costo per l'anno 2021 esplicitate nel Piano Finanziario di cui ai punti precedenti – da cui detrarre però un ammontare complessivo di € 202.842,00 relativi al recupero evasione (per € 126.464,13), al contributo del MIUR per le scuole (per € 16.569,71) ed al recupero delle precedenti gestioni (per € 59.808,16) - da coprire integralmente attraverso la tariffa;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che la 1^A Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali, funzionalità e efficienza dell’Ente, risorse controllo e garanzia” riunitasi in data 28/06/2021, ha espresso parere favorevole;

UDITA l'Assessore Tai illustrare la proposta di deliberazione;

UDITO il dibattito svolto e riportato nel separato verbale integrale della seduta e al quale si rinvia;

DATO ATTO che la Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Presenti: 11
- Votanti: 11
- Favorevoli: 9 (Baluganti, Ciardi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni, Pacini, Pieroni, Taronna);
- Contrari: 2 (Romagnoli,Verdi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE, tenendo conto di quanto indicato in narrativa, le seguenti tabelle per l'anno 2021:

- “coefficienti (K_a e K_b) per l'attribuzione delle parti fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche”; individuata come “**Allegato n. 1**”;
- “coefficienti (K_c e K_d) per l'attribuzione delle parti fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche”; individuata come “**Allegato n. 2**”;

2. DI APPROVARE, con riferimento al comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed all'articolo 3 (*Determinazione della tariffa*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, le tariffe annue, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, relative alla gestione dei rifiuti urbani per



l'anno 2021, quali risultano dai prospetti che si uniscono al presente provvedimento come "**Allegato n. 3**" per le parti fissa e variabile delle utenze domestiche e come "**Allegato n. 4**" per le parti fissa e variabile delle utenze non domestiche e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. DI STANZIARE, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 ed iscritti nella parte Uscita del Bilancio 2021:

- € 25.000,00 per le agevolazioni a favore di determinate categorie sociali in difficoltà economiche, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'"**Allegato n. 5**" alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- € 5.000,00 per le agevolazioni a favore di determinate categorie sociali le cui difficoltà economiche sono determinate dall'eventuale perdita del lavoro agevolazioni da erogare rispetto alla tassa residua dell'anno 2021 ancora da versare da parte dei destinatari del contributo, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'"**Allegato n. 6**" alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale
- € 203.457,00 per le agevolazioni a favore delle categorie economiche interessate dai provvedimenti emessi per contrastare l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19, secondo lo schema seguente:

<i>categorie tariffarie</i>			<i>riduzione % su parte fissa e parte variabile</i>
	<i>agevolabili</i>	<i>non agevolabili</i>	
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	enti, luoghi di culto	41%
2	Cinematografi e teatri		41%
4	Impianti sportivi	distributori di carburante	41%
6	Esposizioni, autosaloni		10%
7	Alberghi con ristorante		41%
8	Alberghi senza ristorante		41%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli		10%
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		10%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		10%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		41%
23	Mense, birrerie, amburgherie		41%
24	Bar, caffè, pasticceria		41%
30	Discoteche, night club		41%
31	Agriturismo, affittacamere, residence	caserme	41%

- € 5.000,00 per le agevolazioni a favore delle categorie economiche per l'inizio della propria attività nel corso dell'anno 2021, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'"**Allegato n. 7**" alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



- 4. DI FISSARE** per l'anno 2021 i seguenti limiti alle riduzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento Comunale per le utenze non domestiche:
- commi 5, 6 e 7 (redistribuzione delle eccedenze alimentari): limite di € 1.000,00
 - commi 8 e 9 (sostituzione della carta con il tessuto da parte del settore della ristorazione): limite di € 1.000,00
 - comma 10 (utenze non domestiche certificate ISO 14001 oppure EMAS): limite di € 1.000,00
- 5. DI PREVEDERE** per l'anno 2021, per quanto specificato in narrativa, una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa annua a quelle utenze che:
- *per le utenze domestiche*, (riconoscendo in tal modo quanto prescritto dal comma 658 dall'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014) abbiano avuto una produzione annua di rifiuti indifferenziati inferiore od uguale a:
 - 260 litri per componente familiare
 - 2.600 litri per componente familiare, nel caso di presenza nel nucleo familiare di un/una bambino/a inferiore ai tre anni di età
 - 5.200 litri per componente familiare, nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale che necessitano dell'utilizzo di pannoloni ed/od altri presidi medici
 - *per le utenze non domestiche*, abbiano avuto una produzione di rifiuti indifferenziati tale che il rapporto con la quantità di rifiuti differenziati prodotti sia inferiore od uguale al 15%
- 6. DI PREVEDERE** per l'anno 2021, per quanto specificato un narrativa, per le utenze che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta-a-porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali), una riduzione della parte variabile pari a:
- *per le utenze domestiche:* 0,11 €/kg (30% del *cu* riferito a tali utenze)
 - *per le utenze non domestiche:* 0,11 €/kg (30% del *cu* riferito a tali utenze)
- 7. DI PROVVEDERE** alla trasmissione, secondo le modalità previste dai commi 15 e 15-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro la data del **14 ottobre 2021**;
- 8. DI INDIVIDUARE** nel dr. Marco FERRARO, responsabile dell'Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Di seguito, su proposta della Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Con separata votazione espressa per appello nominale, con il seguente esito:

- Presenti: 11
- Votanti: 11
- Favorevoli: 9 (Baluganti, Ciardi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni, Pacini, Pieroni, Taronna);
- Contrari: 2 (Romagnoli, Verdi)

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Proposta di delibera di Consiglio n. 66 del 17-06-2021 ad oggetto GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 18-06-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giannelli Marco

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 18-06-21

IL RAGIONIERE

F.to Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to LA PRESIDENTE
Taronna Laura

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

Si attesta che la presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale informatico.

Il Segretario Comunale
Cosmi Emanuele



(ALLEGATO 1)

ANNO 2021

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
COEFFICIENTI (K_A – K_B) PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PARTI FISSA E
VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE

<i>numero di componenti del nucleo familiare</i>	<i>K_a</i>	<i>K_b</i>
1	0,86	1,0
2	0,94	1,8
3	1,02	2,3
4	1,10	3,0
5	1,17	3,6
6 o più	1,23	4,1



(ALLEGATO 2)

ANNO 2021

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
COEFFICIENTI (Kc – Kd) PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PARTI FISSA E
VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

<i>n. cat.</i>	<i>categorie definite dal D.P.R. 158 / 1999</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,82
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,32
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,53	4,88
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,82	7,52
5	Stabilimenti balneari	0,69	6,39
6	Esposizioni, autosaloni	0,58	5,33
7	Alberghi con ristorante	1,64	15,14
8	Alberghi senza ristorante	1,22	11,30
9	Case di cura e di riposo	1,53	14,08
10	Ospedali	1,79	16,48
11	Uffici ed agenzie	1,52	14,02
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,04	9,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,25	11,54
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,49	13,65
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,87	8,02
16	Banchi di mercato beni durevoli		
	Banchi di mercato beni durevoli: utenze giornaliere		



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Risorse
Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,13	10,45
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,02	9,33
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,30	11,94
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,95	8,73
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93	8,51
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,89	63,39
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: utenze giornaliere	18,41	169,27
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,03	27,86
24	Bar, caffè, pasticceria	4,93	45,34
	Bar, caffè, pasticceria: utenze giornaliere	12,08	111,06
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,43	22,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,43	22,28
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,53	69,27
28	Ipermercati di generi misti	2,03	18,67
29	Banchi di mercato generi alimentari		
	Banchi di mercato generi alimentari: utenze giornaliere		
30	Discoteche, night club	1,94	17,83
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,95	8,73



(ALLEGATO 3)

ANNO 2021

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PARTI FISSA E VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE

<i>numero di componenti del nucleo familiare</i>	<i>parte fissa</i>	<i>parte variabile</i>
1	€ 0,90	€ 118,86
2	€ 0,99	€ 213,95
3	€ 1,07	€ 273,38
4	€ 1,15	€ 356,58
5	€ 1,23	€ 427,90
6 o più	€ 1,29	€ 487,33



(ALLEGATO 4)

ANNO 2021

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PARTI FISSA E VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

<i>n. cat.</i>	<i>categorie definite dal D.P.R. 158 / 1999</i>	<i>Parte fissa</i>	<i>Parte variabile</i>
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	€ 0,94	€ 2,13
2	Cinematografi e teatri	€ 0,70	€ 1,58
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	€ 0,79	€ 1,79
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	€ 1,22	€ 2,76
5	Stabilimenti balneari	€ 1,03	€ 2,34
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,86	€ 1,95
7	Alberghi con ristorante	€ 2,44	€ 5,55
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,82	€ 4,14
9	Case di cura e di riposo	€ 2,28	€ 5,16
10	Ospedali	€ 2,66	€ 6,04
11	Uffici ed agenzie	€ 2,26	€ 5,14
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,55	€ 3,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,86	€ 4,23
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,22	€ 5,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,30	€ 2,94
16	Banchi di mercato beni durevoli		
	Banchi di mercato beni durevoli: utenze giornaliere		



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Risorse
Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,68	€ 3,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,52	€ 3,42
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,94	€ 4,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,41	€ 3,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,38	€ 3,12
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 10,26	€ 23,24
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: utenze giornaliere	€ 27,39	€ 62,08
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 4,51	€ 10,21
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 7,34	€ 16,62
	Bar, caffè, pasticcerie: utenze giornaliere	€ 17,99	€ 40,69
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,62	€ 8,19
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,62	€ 8,17
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,21	€ 25,40
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,02	€ 6,84
29	Banchi di mercato generi alimentari		
	Banchi di mercato generi alimentari: utenze giornaliere		
30	Discoteche, night club	€ 2,89	€ 6,54
31	Agriturismo, affittacamere, residence	€ 1,41	€ 3,20



(ALLEGATO 5)

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2021
FAMIGLIE RESIDENTI**

Individuazione dei destinatari del contributo

Il contributo è destinato a tutte le famiglie residenti che abbiano un I.S.E.E. pari od inferiore ad € 20.000,00.

Quantificazione del contributo personalizzato

L'importo totale dello stanziamento ammonta ad € 25.000,00 al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Tale importo verrà ripartito tra coloro che avranno presentato istanza entro i termini fissati, in maniera direttamente proporzionale rispetto alla differenza tra la soglia di € 20.000,00 e l'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Modalità di erogazione del contributo

I cittadini interessati devono presentare istanza, unicamente riempiendo l'apposito modello presente sul sito internet comunale, nel periodo compreso **tra il 1° ed il 31 luglio 2021**.

Tale istanza dovrà essere presentata dall'intestatario/a della tassa e dovrà esservi indicato, oltre all'abitazione in cui è fissata la residenza, **unicamente il valore dell'I.S.E.E. in corso di validità**.

Regolarità rispetto alla bollettazione

Saranno rigettate le istanze per le quali, alla data della richiesta, non siano state presentate le dichiarazioni di utilizzo di quelle abitazioni in cui ciascun componente del nucleo familiare sia stato residente nel periodo dall'anno 2016 in poi. Analogamente saranno rigettate le richieste per le quali, entro il termine di scadenza della presentazione dell'istanza, non risultino regolari i versamenti ai fini TARI (anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) relativamente a tutte le abitazioni in cui ciascun componente del nucleo familiare sia stato residente dall'anno 2016 in poi. Inoltre in tal caso l'ufficio emetterà avviso di accertamento per il recupero degli arretrati.

Saranno rigettate inoltre le richieste di quei/quelle contribuenti per i/le quali nell'anno 2020 non è stata riconosciuta la riduzione PAYT per il conferimento dell'indifferenziato entro i limiti fissati.

Coloro che - avendo presentato istanza di contributo - saranno invece riconosciuti in regola, non riceveranno il secondo acconto in scadenza per il 16 ottobre 2021, ma direttamente il saldo per la scadenza del 16 febbraio 2022 con la detrazione del contributo assegnato.

Limiti del contributo

Il contributo personalizzato è relativo alla famiglia del richiedente ed all'intero anno 2021 ed ha i seguenti limiti minimi (incremento rispetto al 2020 della tassa 2021 con riduzione PAYT per



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Risorse
Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche

un'abitazione da 30 mq) e massimi (importo della tassa 2021 con riduzione PAYT per un'abitazione da 30 mq), nel rispetto comunque del limite di budget stanziato:

<i>numero di familiari</i>	<i>limite minimo</i>	<i>limite massimo</i>
1	€ 10,00	€ 115,00
2	€ 25,00	€ 200,00
3	€ 30,00	€ 250,00
4	€ 40,00	€ 320,00
5	€ 50,00	€ 380,00
6 ed oltre	€ 60,00	€ 430,00

Variazioni anagrafiche

Il contributo è relativo all'intero anno 2021, quindi nel caso di immigrazioni, emigrazioni o variazioni della composizione familiare nel corso dell'anno, il contributo verrà rideterminato relativamente alla data della variazione anagrafica.



(ALLEGATO 5)

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2021
FAMIGLIE RESIDENTI**

Individuazione dei destinatari del contributo

Il contributo è destinato a tutte le famiglie residenti che abbiano un I.S.E.E. pari od inferiore ad € 20.000,00.

Quantificazione del contributo personalizzato

L'importo totale dello stanziamento ammonta ad € 25.000,00 al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Tale importo verrà ripartito tra coloro che avranno presentato istanza entro i termini fissati, in maniera direttamente proporzionale rispetto alla differenza tra la soglia di € 20.000,00 e l'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Modalità di erogazione del contributo

I cittadini interessati devono presentare istanza, unicamente riempiendo l'apposito modello presente sul sito internet comunale, nel periodo compreso **tra il 1° ed il 31 luglio 2021**.

Tale istanza dovrà essere presentata dall'intestatario/a della tassa e dovrà esservi indicato, oltre all'abitazione in cui è fissata la residenza, **unicamente il valore dell'I.S.E.E. in corso di validità**.

Regolarità rispetto alla bollettazione

Saranno rigettate le istanze per le quali, alla data della richiesta, non siano state presentate le dichiarazioni di utilizzo di quelle abitazioni in cui ciascun componente del nucleo familiare sia stato residente nel periodo dall'anno 2016 in poi. Analogamente saranno rigettate le richieste per le quali, entro il termine di scadenza della presentazione dell'istanza, non risultino regolari i versamenti ai fini TARI (anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) relativamente a tutte le abitazioni in cui ciascun componente del nucleo familiare sia stato residente dall'anno 2016 in poi. Inoltre in tal caso l'ufficio emetterà avviso di accertamento per il recupero degli arretrati.

Saranno rigettate inoltre le richieste di quei/quelle contribuenti per i/le quali nell'anno 2020 non è stata riconosciuta la riduzione PAYT per il conferimento dell'indifferenziato entro i limiti fissati.

Coloro che - avendo presentato istanza di contributo - saranno invece riconosciuti in regola, non riceveranno il secondo acconto in scadenza per il 16 ottobre 2021, ma direttamente il saldo per la scadenza del 16 febbraio 2022 con la detrazione del contributo assegnato.

Limiti del contributo

Il contributo personalizzato è relativo alla famiglia del richiedente ed all'intero anno 2021 ed ha i seguenti limiti minimi (incremento rispetto al 2020 della tassa 2021 con riduzione PAYT per



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Risorse
Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche

un'abitazione da 30 mq) e massimi (importo della tassa 2021 con riduzione PAYT per un'abitazione da 30 mq), nel rispetto comunque del limite di budget stanziato:

<i>numero di familiari</i>	<i>limite minimo</i>	<i>limite massimo</i>
1	€ 10,00	€ 115,00
2	€ 25,00	€ 200,00
3	€ 30,00	€ 250,00
4	€ 40,00	€ 320,00
5	€ 50,00	€ 380,00
6 ed oltre	€ 60,00	€ 430,00

Variazioni anagrafiche

Il contributo è relativo all'intero anno 2021, quindi nel caso di immigrazioni, emigrazioni o variazioni della composizione familiare nel corso dell'anno, il contributo verrà rideterminato relativamente alla data della variazione anagrafica.



(ALLEGATO 6)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
AGEVOLAZIONI SOCIALI PER PERDITA LAVORO PER L'ANNO 2021
FAMIGLIE RESIDENTI

Individuazione dei destinatari del contributo

Il contributo è destinato a tutte le famiglie residenti alle seguenti condizioni:

- **monoreddito con rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato attivo al 1° gennaio 2021**
- **niente patrimonio immobiliare, a parte eventualmente l'abitazione principale e le relative pertinenze**
- **cessazione involontaria nel corso dell'anno 2021 del rapporto di lavoro per licenziamento oppure per dimissioni per giusta causa**

Quantificazione del contributo

L'importo totale dello stanziamento del capitolo 6883 ammonta ad € 5.000,00 al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Tale importo verrà ripartito in maniera omogenea tra coloro che avranno presentato istanza entro i termini fissati e successivamente l'importo singolo sarà riproporzionato rispetto al periodo di mancanza di lavoro, cioè dalla data di licenziamento fino a fine anno (oppure fino alla nuova assunzione con un contratto a tempo indeterminato); l'importo troverà comunque un limite nella tassa residua dell'anno in corso ancora da versare al momento della richiesta di erogazione, considerando anche l'eventuale contributo sociale.

Modalità di erogazione del contributo

I cittadini interessati devono presentare istanza, unicamente riempiendo l'apposito modello presente sul sito internet comunale, nel periodo compreso **tra il 1° ed il 15 gennaio 2022**.

In tale modello dovranno essere indicate, oltre alle sussistenze delle condizioni per l'erogazione del contributo, anche la data della perdita del lavoro (ricavabile dal modello UNILAV da allegare) e, se il caso si fosse verificato, la data della nuova assunzione sempre con contratto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato.



(ALLEGATO 7)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2021

Individuazione dei destinatari del contributo

Il contributo è destinato alle utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie tariffarie

<i>n. cat.</i>	<i>categorie definite dal D.P.R. 158 / 1999</i>
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	(<i>Supermercati: esclusi dall'agevolazione</i>), pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

che abbiano iniziato una nuova attività nel corso dell'anno 2021.

Quantificazione del contributo personalizzato

L'importo totale dello stanziamento del capitolo 8672 ammonta ad € 5.000,00 al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. L'agevolazione alle singole utenze ammonta al 20% della tariffa (sia la parte fissa che quella variabile), se poi lo stanziamento non fosse sufficiente, l'importo totale verrà ripartito proporzionalmente fra gli aventi diritto.

Modalità di erogazione del contributo

Non deve essere presentata alcuna istanza specifica, ma deve essere segnalato all'interno della dichiarazione iniziale (obbligatoria) ai fini TARI; per le dichiarazioni già presentate, le utenze interessate verranno individuate direttamente dall'ufficio all'interno dell'archivio. Il contributo verrà quantificato e caricato in detrazione sulla bolletta del saldo.